



Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati gas all'ingrosso
P.zza Cavour 5
20121 Milano

Prot: COMM/AL/ev/2015/1044

inviata attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

Frosinone, 14 Settembre 2015

Oggetto: Osservazioni di Società Gasdotti Italia (SGI) ai documenti di consultazione 378/2015/R/GAS “Regime di incentivazione del Responsabile del Bilanciamento” e 422/2015/R/GAS “Valutazioni in tema di differimento dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento”.

Si propongono, di seguito, le osservazioni generali da parte di SGI.

I contenuti non sono da ritenersi di carattere riservato.



SGI coglie l'occasione delle congiunte consultazioni per sottoporre a codesta Autorità alcune criticità circa l'applicazione del Regolamento UE 312/2014 (di seguito Regolamento) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di bilanciamento gas.

Si ritiene, infatti, che nei documenti di consultazione qui in esame, nonché nel DCO 187/2015/R/gas, non siano sufficientemente chiare le prospettive di attuazione di alcune previsioni del Regolamento e i termini di coinvolgimento, anche nei futuri *steps* attuativi, delle imprese di trasporto diverse dall'Impresa Maggiore.

Come ribadito dall'Autorità nel documento di consultazione 187/2015, nel nostro Paese la rete nazionale di gasdotti è costituita da un'unica zona di bilanciamento nell'ambito della quale è possibile reperire le risorse per garantire l'equilibrio dell'intero sistema, e sebbene porzioni di tale rete siano di proprietà di altre imprese di trasporto, la responsabilità della gestione unitaria e coordinata di tale infrastruttura è attribuita alla sola Impresa Maggiore di trasporto.

Fatta questa dovuta premessa, SGI non comprende il ruolo delle imprese di trasporto, diverse dal Responsabile del Bilanciamento (di seguito RdB), circa le azioni da intraprendere e le informazioni da fornire agli Utenti e allo stesso RdB nell'ambito dell'assetto delineato dal Regolamento.

SGI, in qualità di impresa di trasporto, è, infatti, tenuta a fornire agli Utenti della rete di trasporto determinate informazioni rilevanti ai fini del Regolamento che, tuttavia, in base al campo di applicazione dello stesso non sarebbe chiamata ad attuare.

Viene, inoltre, in rilievo il prospettato passaggio al kWh come unità di misura da adottare per le allocazioni sui Punti di riconsegna da fornire agli Utenti della rete di trasporto. In relazione a tali disposizioni del Regolamento, SGI, pur adoperandosi nell'introduzione della nuova unità di misura, auspica che l'Autorità si esprima appositamente di modo tale da definire un quadro di regole e previsioni coerente e condiviso fra gli operatori anche alla luce delle evidenti problematiche che l'adozione di una nuova unità di misura in energia comporta in materia di fatturazione dei corrispettivi che ciascuna impresa di trasporto è



tenuta ad applicare (ad oggi la fatturazione dei corrispettivi è prevista in Smc e GJ).

Ci si aspetta, quindi, che l'Autorità chiarisca puntualmente tempi e tipologia di dati che dovranno essere forniti dalle imprese di trasporto diverse dall'Impresa Maggiore; tali imprese di trasporto non ricadono nel campo di applicazione del Regolamento ma necessitano inevitabilmente, in qualità di soggetti regolati, di un insieme di regole e disposizioni apposite.

Si auspica che non si verifichi che il RdB stabilisca autonomamente le informazioni di cui necessita dalle imprese di trasporto interconnesse senza prima avviare opportune consultazioni con le stesse.

Si rileva al riguardo che il Regolamento si applica esclusivamente al soggetto identificato dal singolo Stato Membro come responsabile di bilanciare la rete nella zona di bilanciamento considerata, rimandando a disposizioni nazionali la disciplina dello scambio di informazioni fra gli operatori.

Non risulta ad oggi che l'Autorità si sia espressa puntualmente circa la qualità e le tempistiche dei dati che devono essere trasmessi al RdB da parte delle altre imprese di trasporto.

Tale aspetto risulta ancora più rilevante alla luce della previsione di incentivi da erogare al RdB qualora lo stesso sia in grado o meno di garantire previsioni puntuali agli Utenti della rete di trasporto.

Affinché il RdB possa fornire agli Utenti una previsione dei prelievi sull'intera rete di trasporto si presume sia necessario dover integrare tali previsioni con i dati forniti dalle imprese di trasporto interconnesse.

In merito agli indici di efficienza del RdB sulla qualità delle informazioni, si auspica che lo stesso non ribalti eventuali penali derivanti da una non corretta previsione dei prelievi sulle imprese di trasporto interconnesse in ragione della non sufficiente precisione dei dati da queste forniti in assenza di una disciplina nel Regolamento (così come nel nostro ordinamento) che indichi le modalità e la



tipologia delle informazioni che le imprese di trasporto interconnesse sono tenute a fornire.

Alternativamente, l'Autorità dovrebbe prevedere esplicitamente che tale meccanismo si applichi esclusivamente sulla rete di trasporto gestita dall'Impresa Maggiore.

Rimanendo a disposizione per eventuali richieste di chiarimento, porgiamo

Cordiali saluti.

S.G.I. S.p.A.